

ORDINANZA AREA 5 - GESTIONE DEL TERRITORIO n. 76 del 02/10/2023

Oggetto: ISTITUZIONE DI SENSO UNICO CON MODIFICA DELLA VIABILITÀ SUL TRATTO DI VIA MANZONI DALL'INCROCIO CON LA STRADA REGIONALE 11 E L'INCROCIO CON VIA VALERI.

Vista la decisione dell'amministrazione comunale di modificare, con l'istituzione di senso unico, la viabilità di via Manzoni dall'incrocio con la strada Regionale 11 con l'incrocio con via Valeri;

Ritenuto tale viabilità necessaria per una maggiore fluidità e sicurezza della viabilità stradale anche in considerazione della realizzazione del tracciato SIR 2 sulla strada Regionale 11;

Visto il parere favorevole, con prescrizioni e indicazioni progettuali relativamente alla nuova segnaletica verticale, del Comando di Polizia Municipale Padova Ovest in data 19.09.2023 e 28.09.2023;

Visti:

- l'art. 5, comma 3, ed artt. 6, 7, 21, 26 del "Nuovo Codice della Strada" approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285;
- il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 e successive modifiche ed integrazioni;
- il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

ORDINA

1. l'istituzione di senso unico, direzione nord-sud, su via Manzoni da imbocco dalla strada Regionale 11 fino all'incrocio con via Valeri;
2. l'istituzione all'inizio di Via Valeri della segnaletica verticale di Transito Vietato ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 t Fig. Il 60/b Art. 117, con pannello integrativo "eccetto carico e scarico" Modello Il 4 Art. 83;

3. il rispetto di tale norma a tutti gli utenti della strada;
4. la vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza al personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S. e chiunque sia tenuto a farla osservare;
5. l'efficacia del presente provvedimento a far data dall'istituzione della segnaletica verticale e orizzontale sul tratto di strada interessato.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto oppure, in via straordinaria, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica;

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. N. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla applicazione della segnaletica in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei LL.PP. con procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. 495/92.

PM/FG/eb

Rubano lì, 02/10/2023

IL CAPO AREA
MARCO FRAU / INFOCERT SPA